



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economica
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Pieve di Soligo, 10 Marzo 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO AL VIRUS COVID-19

Gentili Clienti,

desideriamo fornirVi un breve riepilogo delle principali misure contenute nel Decreto Legge n.11 del 08 Marzo 2020, revisionate dal D.P.C.M. del 09 Marzo 2020.

Con l'integrazione della disposizione del 08 Marzo 2020, **il rischio di allerta massimo è esteso a tutto il territorio nazionale**, all'interno del quale è **vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico**.

All'art.1 del DL n.11 del 08.03.2020 si riepilogano le misure urgenti:

- evitare ogni **spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli **spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero spostamenti per **motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di **rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero **risultati positivi al virus**;
- sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la **fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie**;
- sono **sospese tutte le manifestazioni organizzate**, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e **le attività didattiche** in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della **frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore**, comprese le **Università** e le **Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica**, di **corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani**, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, **è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa**. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
- l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da **evitare assembramenti di persone**; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
- sono **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto



della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, **modalità di collegamento da remoto**;
- nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiuso le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del **rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro** di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

L'art. 2 richiama le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale, misure più morbide, da applicare solo nel caso in cui le misure sopracitate non siano più restrittive:

- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Si fa presente che le disposizioni del presente decreto producono effetto **dalla data dell'8 marzo 2020** e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

Il Prefetto di Treviso, su richiesta delle associazioni di categoria, è intervenuto per fornire un chiarimento in merito alle attività che effettuano **servizio di asporto**: l'asporto sarebbe consentito **oltre le ore 18.00** non solo per ristoranti e pizzerie ma anche per locali di kebab, rosticcerie e gelaterie, a condizione che **non ci sia la possibilità di consumo in loco**.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati